

***GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER I PUNTI DI  
PRELIEVO GESTITI DA EXE.GESI S.p.A.***

**CAPITOLATO TECNICO**

## INDICE

<b>Articolo 1. Premessa e Definizioni .....</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 2. Oggetto dell'appalto .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3. Prezzi a base d'asta .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 4. Destinatari della fornitura .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 5. Attivazione della Fornitura .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 6. Obblighi del Fornitore .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 7. Estensione del contratto ad altri Punti di prelievo .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 8. Servizi di Trasporto e di Distribuzione .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 9. Corrispettivi .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 10. Lettura del gruppo di misura e fatturazione dei consumi .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 11. Caratteristiche della fornitura .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 12. Referente del servizio .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 13. Penali .....</b>	<b>9</b>

## Articolo 1. Premessa e Definizioni

1. Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnico-gestionali, la fornitura di gas naturale per i punti di prelievo gestiti dalla società EXE.GESI S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Società) per il periodo 1 ottobre 2012 - 30 settembre 2013. Gli aspetti contrattuali sono invece disciplinati dallo Schema di contratto. La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento.
2. Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Contratto, si applicano le seguenti definizioni:
  - a) **AEEG**: l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori;
  - b) **Avvio della fornitura**: data di avvio della fornitura del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dopo il 15 del mese;
  - c) **Periodo contrattuale di fornitura**: periodo intercorrente fra la data di attivazione della fornitura e le ore 24.00 del 30/09/2013;
  - d) **Fornitore**: l'impresa, o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che vende gas naturale ai clienti finali con autorizzazione del Ministero delle attività produttive, risultato aggiudicatario del singolo Lotto o di una pluralità di Lotti della presente procedura di gara e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - e) **Impresa di Distribuzione**: Azienda che effettua il trasporto del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
  - f) **Punto di prelievo**: è il punto in cui il Distributore mette a disposizione il gas al cliente ed identifica il confine tra impianto di proprietà del distributore e quello del cliente finale;
  - g) **Lotto**: il quantitativo complessivo di gas naturale, distinto per ambito territoriale e per tipologia di impianto, che il Fornitore è tenuto ad erogare secondo quanto meglio specificato agli articoli 5 e 6 del presente Capitolato;
  - h) **Potere Calorifico Superiore (PCS)**: è la quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa, a pressione costante, di un metro cubo di gas secco, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale, compreso il calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione, espresso in MJ/mc.
  - i) **Portata giornaliera**: è la quantità massima giornaliera di gas naturale che il Cliente può consumare nel punto di prelievo, espressa in Smc/g.
  - j) **Gruppo di misura**: è la parte dell'impianto di alimentazione nella disponibilità del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del Cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore elettronico dei volumi misurati.
  - k) **Tariffa Regolata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG)**: è la tariffa di cui al Titolo II, sezione 1, articoli n. 3- 4- 5 dell'Allegato A della delibera

28 maggio 2009 ARG/gas 64/09 (“approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane - TIVG”), di cui alla delibera 18.06.2010 ARG/gas 89/10, alla delibera 29.12.2011 ARG/gas 202/11 ed alla delibera 30.03.2012 R/gas 117/2012 e s.m.i.

- D) Volume di consumo presunto totale:** stima del quantitativo di gas naturale prelevato dalla Società che sottoscrive il contratto nell’arco del periodo di fornitura, espresso in Smc e distinto per punto di prelievo, così come specificato nella richiesta di fornitura.

## **Articolo 2. Oggetto dell’appalto**

1. Il presente appalto ha per oggetto la stipula di un contratto per le forniture annue di gas naturale agli impianti di riscaldamento, suddivisi in 3 lotti territoriali indipendenti, aventi un consumo totale massimo corrispondente a 9.500.000 Smc, nonché per la fornitura annua di gas naturale per un impianto di trigenerazione avente un consumo corrispondente a circa 1.500.000 Smc prevista in un ulteriore lotto. Tali forniture di gas saranno assicurate dalle Società di Vendita (di seguito denominate Fornitori) ai siti utilizzatori gestiti dalla Società EXE.GESI. S.p.A. Dovranno essere riforniti nell’ambito delle condizioni previste in contratto, nel corso del periodo di validità della stessa, eventuali altri punti di prelievo acquisiti dalla Società EXE.GESI nel corso dell’attività commerciale e comunque ubicati nei city gate nella disponibilità del vincitore dei singoli lotti.
2. La fornitura summenzionata è suddivisa in 4 lotti e vale fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi, indicati per singolo lotto e riferiti ad un periodo stimato massimo di 12 mesi:

<b>LOTTO</b>	<b>VOLUME MAX IN SMC</b>
1 – CITTA’ DI TORINO	4.200.000
2 – PROV. DI TORINO SUD	3.300.000
3 – PROV. DI TORINO NORD	2.000.000
4 – COGENERATORE	1.500.000

3. Tali quantitativi non sono vincolanti né per S.C.R. - Piemonte S.p.A. né per EXE.GESI S.p.A., che non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di consumi totali inferiori a detti quantitativi, costituendo i medesimi solo un limite massimo di accettazione delle richieste di fornitura da parte del Fornitore stesso.

Non sarà dunque applicata alla Società alcuna penale relativa ad errata previsione dei volumi prelevati, su alcun orizzonte temporale, compreso il supero della capacità giornaliera.

Parimenti, non sarà applicata alla Società alcuna penale relativa ad una errata previsione del rapporto di prelievo fra mesi invernali e anno solare (o indici analoghi).

4. Si precisa che i quantitativi massimi indicati al comma 2 sono stati definiti a partire dai dati storici di consumo relativi all’ultima stagione di riscaldamento riferita ai parametri

di andamento climatico standard e potrebbero, pertanto, subire modifiche in base alle condizioni climatiche effettive nonché in relazione alle campagne commerciali in corso o svolte nel successivo periodo estivo/autunnale.

### **Articolo 3. Prezzi a base d'asta**

- 1- Nell'ambito della tariffa del servizio di tutela previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, di cui alla definizione contenuta nell'art. 1 del presente Capitolato Tecnico, vigente sui singoli punti di prelievo al momento dell'effettivo consumo, le Società di Vendita sono invitate a formulare un ribasso espresso in €/cent/smc sulla sola componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG, alla delibera ARG/gas 89/10, alla Delibera ARG/gas 77/11 e alla Delibera R/gas 117/2012 e s.m.i..
- 2- L'importo presunto complessivo dell'appalto è pari ad € 5.735.000 (IVA, accise e addizionale regionale escluse), calcolato sulla base della Tariffa Regolata vigente al momento della compilazione del bando (secondo trimestre 2012, Delibera 30.03.2012 R/gas 117/12, Delibera 01.03.2012 R/gas 62/2012, Delibera 30.03.2012 R/gas 116/2012, Delibera 30.03.2012 R/com 115/2012). In particolare, l'importo massimo corrispondente alla quota relativa alla commercializzazione all'ingrosso (CCI), ovvero quella soggetta a ribasso, è stimabile in € 4.362.000 I.V.A. esclusa
- 3- Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stati valutati pari a zero.

### **Articolo 4. Destinatari della fornitura**

Il prelievo del gas naturale avverrà in luoghi di consumo posti sul territorio della provincia di Torino, elencati, per quanto noto al momento della pubblicazione del presente bando, nell'allegato A al presente Capitolato tecnico.

I dati di dettaglio indicati in tale allegato sono relativi ai consumi dell'ultimo anno. Eventuali aggiornamenti dei volumi o del numero di stabili per Comune, utili ai fini della firma dei contratti di fornitura e trasporto, verranno comunicati all'aggiudicatario della gara in tempo utile per l'espletamento delle formalità del caso.

### **Articolo 5. Attivazione della Fornitura**

1. Le richieste di fornitura necessarie per richiedere l'attivazione della stessa dovranno essere comprensive dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti.
2. La Società s'impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio della richiesta di fornitura, eventuali deleghe da lui richieste per la stipula dei contratti di trasporto e di distribuzione o per l'erogazione del servizio di sostituto d'imposta.
3. Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura in caso di ricezione della stessa entro il 15 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della Richiesta in caso di ricezione della stessa dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24 del 30/09/2013. In caso di cessazione di fornitura di uno o più punti di riconsegna prima di

tale termine per cause non imputabili alla Società, sarà cura della stessa far pervenire immediatamente tramite mezzo fax o posta elettronica la comunicazione della disdetta al Fornitore, senza che questi nulla possa pretendere oltre al pagamento della fornitura fino a quel momento erogata.

## **Articolo 6. Obblighi del Fornitore**

1. Assunto che il prezzo finale praticato alla Società risulterà pari alla tariffa del servizio di tutela previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas vigente al momento della consegna, opportunamente scontata in base agli esiti di gara, l'adeguamento di tali prezzi da parte del Fornitore a seguito delle varie delibere dell'AEEG dovrà essere automatico e, a richiesta, dettagliato e motivato.
2. Il Fornitore è obbligato ad accettare le richieste di fornitura emesse dalla Società a fronte di impianti termici acquisiti a seguito dell'attività commerciale svolta dalla stessa.
3. Per effetto di dette richieste, il Fornitore sarà obbligato a dar seguito alla fornitura richiesta per tutto il periodo contrattuale della stessa. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo prelevato a consuntivo sia inferiore al volume dei consumi presunti indicati nella richiesta di fornitura nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.
4. Nel caso in cui, all'atto dell'invio della richiesta di fornitura, i punti di prelievo in essa indicati, diversi da quelli gestiti attualmente dalla Società, siano soggetti ad un acquisto di gas naturale in regime di tutela (acquisto a Tariffa Regolata AEEG), sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura.
5. Nel caso invece in cui, all'atto dell'invio della Richiesta di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell'ambito del mercato libero, sarà cura della Società verificare che i termini di disdetta del precedente contratto siano coerenti con la tempistica di attivazione della fornitura, mentre sarà compito del Fornitore attivarsi per l'ottenimento dello switching, comunicando eventuali problematiche. La generazione della documentazione relativa al subentro sarà a carico del Fornitore, che non applicherà alcun onere ad EXE.GESI S.p.A. per le pratiche burocratiche necessarie.
6. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili alla Società, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al distributore locale, verrà disattesa la data di attivazione indicata nella richiesta di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione alla Società.
7. Le richieste di fornitura emesse dalla Società dovranno essere riferite unicamente agli approvvigionamenti dei punti di prelievo indicati nella richiesta stessa; qualora nella richiesta di fornitura non siano indicati i punti di prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare la richiesta di fornitura, in quanto non conforme, dandone immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, alla Società.

## **Articolo 7. Estensione del contratto ad altri Punti di prelievo**

Il Fornitore aggiudicatario della gara si impegna a praticare gli stessi prezzi, condizioni e patti contenuti nella propria offerta ad eventuali nuovi punti di prelievo indicati nelle nuove richieste di fornitura da parte della Società, purché ubicati sui city gate nella

disponibilità dal vincitore del lotto. Sarà cura del Fornitore gestire l'iter delle pratiche per eventuali nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione fino all'attivazione del nuovo punto.

## **Articolo 8. Servizi di Trasporto e di Distribuzione**

In conformità alla normativa vigente, il Fornitore s'impegna a stipulare i contratti relativi ai servizi di trasporto e distribuzione, nonché a svolgere le funzioni di sostituto d'imposta. Gli oneri corrispondenti saranno fatturati dal Fornitore a carico della Società secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9.

## **Articolo 9. Corrispettivi**

1. In esito alla gara, lotto per lotto, sarà definito un ribasso espresso in €/cent/smc da applicarsi alla componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 6 dell'All. A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG, alla delibera ARG/gas 89/10, alla delibera ARG/gas 77/11, alla delibera ARG/gas 202/11 e alla delibera R/gas 117/2012 e s.m.i..
2. Il corrispettivo contrattuale unitario sarà calcolato sommando la componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG e s.m.i., al netto del ribasso offerto in sede di gara, alle altre componenti di cui all'art. 5 dell'Allegato A della suddetta delibera. Dovranno essere considerate le componenti unitarie del servizio di tutela vigenti al momento dell'effettivo consumo di gas naturale. Su ciascun periodo di fatturazione, essendo il Fornitore chiamato ad espletare anche le funzioni di sostituto d'imposta, ogni utenza pagherà, inoltre, l'IVA e le accise, secondo quanto specificato di seguito.
3. I suddetti corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato nel presente articolo.

## **Articolo 10. Lettura del gruppo di misura e fatturazione dei consumi**

La lettura del gruppo di misura gas e la fatturazione dei consumi di tutte le utenze oggetto del contratto dovranno avvenire secondo quanto stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas, con particolare riferimento alla Delibera 18.10.2001 ARG/gas 229/01 (con specifico ma non esclusivo riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6, nella versione coordinata con le integrazioni e le modifiche apportate dalla Delibera 31.01.2002 ARG/gas 21/02, approvazione di modifiche agli articoli 16 e 18 della Delibera AEEG 229/01, alla Delibera 1.04.2003 ARG/gas 29/03, alla Delibera 5.06.2009 ARG/gas 69/09, alla Delibera del 9.06.2010 ARG/gas 85/10, alla Delibera 29.09.2004 ARG/com 168/04, alla Delibera 6.11.2008 ARG/gas 159/08, alla Delibera 7.08.2008 ARG/gas 120/08, alla Delibera 28.05.2009 ARG/gas 64/09 e s.m.i..

Si precisa, inoltre, quanto segue:

1. Il Fornitore aggiudicatario emetterà le fatture per ogni punto di riconsegna (PdR) con cadenza mensile per i mesi invernali (da ottobre a maggio), precisando in esse i dettagli delle voci per ogni punto di fornitura (consumi, accise, IVA, PCS, coefficiente C, ecc...); secondo quanto indicato nella richiesta di fornitura, la fattura potrà essere unica per un raggruppamento di punti di prelievo definito e/o distinta per altri punti. Per alcuni punti di prelievo specifici, su richiesta della

Società, la fattura dovrà riportare il prezzo pieno e lo sconto offerto verrà riconosciuto con nota di credito a fine contratto. Per gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria centralizzata, la fatturazione potrà avvenire con cadenza bimestrale (da giugno a settembre). In reazione all'impianto di cogenerazione, le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile per tutta la durata del contratto.

Al momento dell'emissione, le fatture dovranno essere inviate alla Società in formato cartaceo all'indirizzo di fatturazione specificato nella richiesta di fornitura e contestualmente anticipate via e-mail in formato pdf., entro il giorno 15 del mese successivo a quello/i di pertinenza.

2. Il Fornitore dovrà riportare in fattura l'effettivo volume consumato da ciascun punto di prelievo durante il periodo di fatturazione. EXE.GESI S.p.A. si impegna a trasmettere le letture, sulla base delle quali il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione, a mezzo e-mail in formato MC Excel entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di consumo. Qualora non pervengano le letture da parte della Società e il Fornitore non sia stato in grado di ottenere le medesime dal Distributore in tempo utile per l'emissione della fatturazione, è in ogni caso tenuto ad emettere una fattura in acconto, congruendo i consumi non appena sarà disponibile la lettura effettiva, e comunque non oltre il terzo mese successivo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.
3. Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà liquidato entro 45 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario.
4. Mensilmente, in allegato alla fattura trasmessa in formato elettronico, il Fornitore dovrà inviare un report, in formato .xls ed elaborato anche in modalità grafica, che riporti il profilo mensile dei consumi dall'inizio della fornitura. I dati richiesti, il cui dettaglio verrà precisato dalla Società entro il primo mese di fornitura, dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo:
  - codice REMI
  - punto di riconsegna PdR
  - numero del misuratore
  - coefficiente correttivo C dei consumi (solo in mancanza del correttore elettronico a bordo misuratore)
  - indirizzo del prelievo
  - consumo mensile in smc
  - potere calorifico superiore PCS espresso in MJ/smc
  - componente tariffaria della materia prima (CCIt) al netto dello sconto
  - componente tariffaria QOA, QVD, QT, QS
  - componente tariffaria relativa al servizio di distribuzione
  - la quota fissa di distribuzione e quella di vendita al dettaglio

Il Fornitore dovrà inoltre mensilmente produrre un report in formato .xls riportante i dati di fatturazione aggregati per singolo punto di prelievo.



5. La fatturazione dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per il servizio di tutela.

Sarà facoltà del personale del Distributore od altro personale da questi incaricato, in ogni caso munito di tesserino di riconoscimento, accedere ai diversi siti di fornitura per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica delle condizioni di sicurezza della somministrazione.

## **Articolo 11. Caratteristiche della fornitura**

1. La qualità del servizio di vendita del gas naturale è disciplinata dalla Delibera 29.09.2004 ARG/com 168/04, Testo integrato delle disposizioni dell'AEEG in materia di qualità dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas completo di relazione tecnica e allegato A, dalla Delibera 7.08.2008 ARG/gas 120/08, Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), completo di relazione A.I.R. e TUDG, parte I, regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG), dalla Delibera 8.07.2010-ARG/com 104/10, Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali e s.m.i.. Le interruzioni e le sospensioni da parte del Distributore della somministrazione non comunicate preventivamente alla Società dal Fornitore potranno dar luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13.
2. Il gas naturale fornito deve essere costituito essenzialmente da metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete, predisposto da Snam Rete Gas in base alle delibere emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Società, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le pratiche per nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).

Il gas fornito dal Fornitore alla Società non potrà essere utilizzato per usi diversi da quelli dichiarati e determinati contrattualmente.

## **Articolo 12. Referente del servizio**

Il Fornitore deve mettere a disposizione della Società, dalla data di attivazione del contratto, il nominativo di un referente che dovrà gestire le chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricezione delle Richieste di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

### **Articolo 13. Penali**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla Società) od imputabili alla società o a gravi ed accertata negligenza del Distributore locale, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, EXE.GESI S.p.A. potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- Euro/PdR: 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura;
- Euro/PdR: 100,00 (cento/00) per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza mensile/bimestrale prevista e nel termine indicato;
- Euro/PdR: 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo fino al ricevimento, in caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 10 punto 4 unitamente alla fattura;
- Euro/PdR: 100,00 (cento/00) per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi dall'emissione di fattura in acconto;
- Euro/PdR: 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di interruzione del servizio non preventivamente comunicati.